



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

- P.d.l. "Modifica all'art. 30 della l.r. 31.05.1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio" d'iniziativa del Consigliere Caroppo
- P.d.l. "Modifica alla l.r. 19 dicembre 1994, n. 34. Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" d'iniziativa del Consigliere Sardelli
- P.d.l. "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo e turistico. Modifica ed integrazione alla l.r. 19,12,1994, n. 34" di iniziativa di Consiglieri Stefanetti, Marmo e Caruso
- P.d.l. "Approvazione del P.R.G. in attesa di esame da parte del C.U.R." d'iniziativa dei Consiglieri Mineo, Dipietrangelo, Frisullo, Angiuli, Colangelo, Macri.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Le leggi regionali vigenti in materia urbanistica mostrano ormai segni di insufficienza di fronte all'esperienza maturata nella cultura tecnica e nella pratica quotidiana di governo dei processi di trasformazione. Nuove sensibilità sociali verso il territorio e l'ambiente, nuovi principi dell'azione amministrativa (es. il principio della sussidiarietà), più rapidi strumenti per l'azione economico-produttiva rendono ormai improcrastinabile la riforma generale della legislazione urbanistica regionale; certezza che appare condivisa da tutti e sulla quale la Commissione ha già ripetutamente avviato un primo confronto all'interno delle sue componenti politiche e con l'Assessore competente.

La situazione accennata ha indotto alcuni colleghi a presentare, frattanto, alcune proposte di modifiche e di norme specifiche, che più di altre segnalano l'urgenza di adeguamenti. Siamo infatti

nel pieno di profonde trasformazioni ed alla vigilia di grandi eventi, rispetto al quale il grande sforzo che tutti dovremo fare (Regione, enti locali, imprenditoria, forze sociali) deve essere sorretto da nuova capacità gestionale e da nuovi strumenti.

La Commissione ha pertanto deciso di esaminare congiuntamente le proposte che stiamo trattando e di formulare un testo unificato che sappia cogliere le motivazioni, spesso identiche, che sono presenti nei singoli testi. Nel testo unificato proposto sono state recepite anche alcune indicazioni provenienti dall'art. 6 della p.d.l. sul Giubileo 2000 in materia urbanistica. Tale proposta è stata esaminata dalla Commissione separatamente per quanto riguarda il suo impianto generale, trasmettendo il proprio parere alla competente VI Commissione; tuttavia è stato ritenuto opportuno, per ragioni di organicità dell'azione legislativa, stralciare le norme urbanistiche e trattarle in uno con le presenti pp.d.l.

Essenzialmente le diverse pp.d.l. si configurano come emendamenti modificativi od integrativi della legge regionale n. 34 del 1994 che disciplina l'accordo di programma per la

realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, estendendone l'operatività anche ai settori agricolo, turistico ed alberghiero.

Per entrare ora nel merito del testo unificato che la Commissione propone, mi pare opportuno ripetere alcune considerazioni già illustrate nella relazione di presentazione della p.d.l. presentata da me e dai colleghi Marmo e Caruso :

""""La legge regionale n. 34 del 1994 ha introdotto nella disciplina urbanistica lo strumento dell'accordo di programma di cui alla legge n. 142/90 per affrontare questioni che, ove non risolte in tempi rapidi, potrebbero creare gravi difficoltà nel faticoso processo di ripresa dello sviluppo economico e civile della nostra regione. La legge prevede infatti che quando si è in presenza di esaurimento delle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente alle attività industriali e/o artigianali, le nuove aree possono essere individuate mediante accordo di programma, purchè sia riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento (occupazione minima di 50 addetti) e sia accertata l'esistenza delle urbanizzazioni (ovvero venga assunto l'impegno alla realizzazione contestuale).

La procedura individuata dalla l.r. 34/94 fu licenziata dal Consiglio regionale in presenza di qualche perplessità per il suo contenuto innovativo. Tuttavia tale procedura ha il merito di porre

all'attenzione il nuovo metodo di governo del territorio che è al centro delle varie ipotesi di riforma della legge urbanistica nazionale formulate dalla moderna cultura e dal dibattito politico, e che già vede in atto i suoi primi assetti legislativi (leggi n. 179/92 e n. 493/92 sui piani integrati d'intervento - P.I.I., i piani di recupero - P.R.U., il project financing).

La proposta di legge lascia intatto il sistema di garanzia della l.r. 34. Requisiti preliminari, infatti, rimangono il rilancio accertato dell'occupazione e l'ordinata sistemazione urbanistica delle aree. *****

Il testo unificato in esame estende, come si è già detto, le procedure stabilite dalla legge 34 anche ai settori agricolo, turistico ed alberghiero. Propone inoltre di stabilire in dieci il numero di nuovi occupati e fissare in 5 anni il periodo d'obbligo del mantenimento del livello occupazionale e della destinazione d'uso.

Con tali modifiche vengono interamente recepite le indicazioni contenute nei diversi progetti legislativi (p.d.l. Caroppo; p.d.l. Sardelli, p.d.l. Stefanetti, Marmo Caruso; art. 6 p.d.l. Mineo, Dipietrangelo, Frisullo, Angiuli, Colangelo, Macri).

La Commissione propone infine di introdurre nella legge 34 altre due articoli. Il primo (art. 1 bis) ribadisce, sotto forma di norma cautelare, che comunque gli interventi rimangono sottoposte alle specifiche norme in materia di tutela paesaggistica, idrogeologico, ecc. (esplicitamente prevista


nella p.d.l. Caroppo) . Il secondo articolo (1 ter) estende a tutti i P.R.G. giacenti presso la Regione le norme di snellimento procedurale previste dalla legge n. 24 del 1994. Tale indicazione ,che esprime la stessa esigenza generale di snellimento presente nella legge 34, è l'oggetto della p.d.l. presentata dal Consigliere Mineo e viene ripetuta nell'art. 6 della p.d.l. sul Giubileo.

Invito il Consiglio ad approvare le leggi in argomento, nel testo unificato riportato a fronte.

Bari, giugno 1997

Il Relatore

(Prof. Armando L. Stefanetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefanetti', written over the typed name.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DECISIONE N. 40

P.d.l. a firma del consigliere Caroppo "Modifica all'art. 30 della l.r. 31.05.1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio".

P.d.l. a firma di consigliere Sardelli "Modifica alla l.r. 19 dicembre 1994, n. 34 - Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale".

P.d.l. a firma dei consiglieri Stefanetti, Marmo, Caruso "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo e turistico. Modifica ed integrazione alla l.r. 19.12.1994, n. 34".

P.d.l. a firma dei consiglieri Mineo, Dipietrangelo ed altri "Approvazione dei P.R.G. in attesa di esame da parte del C.U.R.".

Testo unificato

" Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19.12.1994, n. 34 e 04.07.1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo e alberghiero e di approvazione dei P.R.G.".

Seduta del 27 giugno 1997.

Presenti:

5ª Commissione : Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Crocco (sost. Marmo fino alle ore 11,45), Marmo (dalle ore 11,45), Balducci, Lomelo, Lospinuso, Mineo, Pepe, Santaniello, Dipietrangelo (Sost. Strazzeri), Tarquinio, Tundo, Valente.

Consiglieri proponenti: Caroppo, Galasso.

Per la Giunta reg.le : Amodio (Assessore Ambiente).

Segreteria Com.ne : ing. Mona, sig.na Trimini, sig. Annibaldis.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- presi in esame congiunto le proposte di legge in epigrafe;
- ritenuto di unificare le pp.d.l. di che trattasi ;

- approvato il testo unificato da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione delle pp.d.l. nella forma del "Testo unificato" allegato.
DESIGNA RELATORE STEFANETTI


Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Tedesco, Mineo, Crocco, Lospinuso


CONTRARIO : Valente, Lomelo

ASTENUTO : Balducci, Pepe

Il Resp. Segr. 5° Comm.ne
(dott.ing. Giovanni Mona)



Il Presidente
(Prof. Armando Stefanetti)





Consiglio Regionale della Puglia

5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

- P.d.l. "Modifica all'art. 30 della l.r. 31.05.1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio" d'iniziativa del Consigliere Caroppo
- P.d.l. "Modifica alla l.r. 19 dicembre 1994, n. 34. Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" d'iniziativa del Consigliere Sardelli
- P.d.l. "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo e turistico. Modifica ed integrazione alla l.r. 19,12,1994, n. 34" di iniziativa di Consiglieri Stefanetti, Marmo e Caruso
- P.d.l. "Approvazione dei P.R.G. in attesa di esame da parte del C.U.R." d'iniziativa dei Consiglieri Mineo, Dipietrangelo, Frisullo, Angiuli, Colangelo, Macri.

TESTO UNIFICATO

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 19.12.1994, 34 E 4.7.1994, n.24 IN MATERIA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE NEI SETTORI INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, AGRICOLO E ALBERGHIERO E DI APPROVAZIONE DEI P.R.G."

Esaminati nella seduta 27 giugno 1997. Parere favorevole condizionato.

Relatore STEFANETTI

Giugno 1997

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Relazione
- Decisione n. 40
- Testo a fronte

Documenti di riferimento:

- Legge regionale 19.12.1994, n. 34 " Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale"
- Art. 6 della p.d.l "La Puglia verso ed oltre il Giubileo del 2000" d'iniziativa dei Consiglieri Galasso, Colangelo, Dipietrangelo, Angiuli, D'Erario, Mineo, Frisullo

P.D.L.

""Modifica all'art. 30 della l.r. 31.05.1980, n. 56
"Tutela ed uso del territorio" "" d'iniziativa del
Consigliere Caroppo

Art.1

L'art. 30 della l.r. 31/5/80, n. 56 "Tutela ed uso del territorio" è così modificato:

Il potere di deroga, previsto dalle norme degli strumenti urbanistici o di regolamento edilizio, può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Per edifici ed impianti di interesse pubblico devono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano -enti pubblici o privati- sono destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, turistico, agricolo, igienico, ecc. (es. biblioteche, teatri, silos portuali, alberghi, strutture ricettive turistico-alberghiere, campeggi, impianti industriali, artigianali, agricoli, zootecnici, ecc.).

Per l'ampliamento e potenziamento dei suddetti impianti esistenti, il potere di deroga può essere concesso per mutamenti di destinazione di zona, anche se tale possibilità è espressamente esclusa da regolamenti edilizi e dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Per la realizzazione di nuovi interventi, il potere di deroga non può essere concesso per mutamenti

P.D.L.

"Modifica alla l.r. 19 dicembre 1994, n. 34.
Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" d'iniziativa del Consigliere Sardelli

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 19 dicembre 1994, n. 34, il numero di 50 addetti per unità produttive è ridotto a 15.

P.D.L.

* Accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo e turistico. Modifica ed integrazione alla L.R. 19.12.1994, n. 34" di iniziativa dei Consiglieri Stefanetti, Marmo e Caruso

Art. unico

1. All'art. 1 della l.r. 19 dicembre 1994, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
comma 1°

a) sostituire le parole "nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale" con le parole "nei settori industriale, artigianale, agricolo e turistico"

b) dopo la parola "realizzazione" aggiungere la parola "ampliamento"

c) sostituire il numero "50" con il numero "15"

Comma 2°

a) aggiungere all'inizio del comma le seguenti parole: "Per gli interventi nei settori industriale, artigianale e turistico";

b) sostituire le parole "non destinate alle attività industriali e/o artigianali" con le parole "non aventi

DM

TESTO UNIFICATO PROPOSTO

" Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19.12.1994, n. 34 e 4.7.1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione del P.R.G."

Art. unico

1. All'art. 1 della l.r. 19 dicembre 1994, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
comma 1°

a) sostituire le parole "nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale" con le parole "nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero";

b) dopo la parola "realizzazione" aggiungere la parola "ampliamento";

c) sostituire il numero "50" con il numero "10";

Comma 2°

a) aggiungere all'inizio del comma le seguenti parole: " Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero".

b) sostituire alla parola "preveda" la parola "dispone";

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

P.D.L.

"La Puglia verso e oltre il Giubileo del 2000" d'iniziativa dei Consiglieri Galasso, Colangelo, Dipietrangelo, Angiulli, D'Erario, Mineo, Frisullo

Art. 6

1. La Regione Puglia, in considerazione del grande flusso di pellegrini che raggiungeranno l'Italia in occasione del Giubileo del 2000, intende caratterizzarsi sempre più come una terra ospitale, favorendo una diffusa cultura dell'accoglienza, migliorando la qualità della sua offerta ed ampliando le sue capacità ricettive.

2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite oltre che con le ordinarie politiche per il turismo, anche mediante i seguenti interventi:

a) attraverso accordi di programma tra la Regione, enti locali, società pubbliche e/o private e cooperative, per la realizzazione di nuovi impianti turistico alberghiero, così come previsti dalla legge regionale n. 34 del 19.12.94 recante norme per accordi di programma per attività industriali ed artigianali. A tal fine il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 34/94 è modificato come appresso : a seguire le parole industriali ed artigianali aggiungere "attività turistico alberghiere", e modificare il numero relativo agli addetti da "50" a "15"

b) ecc.

LEGGE REG. 19.12.1994, n. 34

"Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale"

Art.1

1. Al fine di incentivare l'occupazione *nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale*, i sindaci dei comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, per l'autorizzazione alla *realizzazione* di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unità produttiva.

2. La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non *preveda* aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue *non destinate alle attività industriale e/o*

FF

di destinazione di zona, se non per interventi che attivano immediatamente il livello occupazionale di almeno 50 unità lavorative.

La proposta progettuale degli interventi ricadenti nelle aree assoggettate a vincolo di tutela paesaggistica, artistica, idrogeologica, ecc. oltre all'acquisizione del parere degli enti preposti alla tutela, dovrà essere corredata da uno studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti ed indiretti del progetto dell'opera su diversi fattori quali l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio.

La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale che dovrà valutare la compatibilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico, architettonico, paesaggistico, ambientale ed igienico sanitario.

la stessa destinazione*.

Comma 3°

a) sostituire le parole "rispettivamente a 5 e 10 anni con le parole "a 7 anni".

PDL

*Approvazione del P.R.G. in attesa di esame da parte del C.U.R. * d'iniziativa dei Consiglieri Mineo, Dipietrangelo, Frisullo, Angiuli, Colangelo, Macri

Articolo unico

Le modalità di approvazione dei P.R.G. indicate dalla L.R. n. 24 del 4 luglio 1994 si applicano a tutti i piani giacenti in attesa del parere del C.U.R. alla data di pubblicazione della presente legge

2/11

12

c) sostituire le parole "non destinate alle attività industriale e/o artigianali" con le parole "non aventi la stessa destinazione"

Comma 3°

a) sostituire le parole "rispettivamente a 5 e 10 anni" con le parole "a 5 anni".

→ 2. Introdurre il seguente art. 1 bis:

" La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente".

→ 3. Introdurre il seguente articolo 1 ter:

" Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale".

artigianali. Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia.

3. La concessione edilizia dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori *rispettivamente a 5 e 10* anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

134

g/m